

COMUNE DI PIZZOLI

cap. 67017 - Provincia di L'Aquila - ☎. 0862/ 975591 - - Fax 0862/ 977997 - Cod.Fisc. 80007080668

Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE

n. 26 del 9.9.2006

OGGETTO: Approvazione Regolamento Monticazione.

L'anno duemilasei il giorno nove del mese di settembre alle ore 11,00 nella sala delle adunanze consiliari.

Con appositi avvisi spediti a domicilio, sono stati oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali.

Fatto l'appello risultano:

PRESENTI	ASSENTI
----------	---------

	PRESENTI	ASSENTI
ANASTASIO GIOVANNINO	X	
RANIERI ANGELO	X	
PADOVANI LUIGINO	X	
DE LUCA CLAUDIO		X
CACCIAMANI MICHELA	X	
GIULIANI ANGELO	X	
DI CARLO LUCIANO	X	
SALVEMME NAZZARENO	X	
SETTE GABRIELLA	X	
D'ANDREA ANGELA	X	
MANCINI AGOSTINO	X	
DI MASSIMO MICHELINA		X
SULPIZIO ANGELO		X
MORETTI FRANCESCO		X
ANGELUCCI MASSIMILIANO	X	
GREGORI SILVIO		X
PEZZETTA GIOVANNI		X

Assegnati n° 16	Presenti n° 11
In carica n°	Assenti n° 6

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Anastasio Giovannino assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. Partecipa il Segretario Comunale Dr. Osvaldo Spennati.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 58 del 5.11.1969, esecutiva a termini di legge avente ad oggetto "Approvazione del Regolamento di Monticazione";

Ritenuto di approvare il nuovo Regolamento di Monticazione, al fine di adeguarlo alle normative sopravvenute e in particolare alla necessità, di disciplinare la salita e la discesa degli animali in montagna, di far rigenerare il cotico erboso messo a dura prova dalle insistente e duratura presenza di animali;

—Visto l'allegato "A" prospetto di monticazione e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il T.U.E.L. (D.Lgs. 267/2000);

Con votazione unanime:

DELIBERA

1. di approvare il nuovo Regolamento di Monticazione;
2. di approvare, per motivi espressi in premessa, l'allegato "A" del Regolamento di Monticazione del Comune composto da n. 21 articoli, che allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale, dando atto che il Regolamento di Monticazione precedente in vigore deve intendersi completamente abrogato e sostituito dall'entrata in vigore del nuovo Regolamento;
3. di trasmettere copia del presente regolamento, una volta che lo stesso abbia acquisito vigenza, ai dirigenti e responsabili dei procedimenti, per doverosa conoscenza ed osservanza.

Con successiva votazione, unanime, dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/00.

Letto, approvato e sottoscritto

fto Il Consigliere Anziano
Ranieri Angelo

fto Il Presidente
Anastasio Giovannino

fto Il Segretario Comunale
dr. Osvaldo Spennati

Visto, si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 267/2000.

IL FUNZIONARIO
responsabile del servizio

IL FUNZIONARIO
del servizio ragioneria

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Comunale il 23 OTT. 2006 ove rimarrà per 15 gg. consecutivi.

Data 23 OTT. 2006

IL SEGRETARIO COMUNALE
fto dr. Osvaldo Spennati

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs n. 267/2000 per decorrenza dei termini.

Data

Il Segretario Comunale
fto dr. Osvaldo Spennati

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Data 23 OTT. 2006 Il Segretario Comunale



COMUNE DI PIZZOLI

PROVINCIA L'AQUILA

REGOLAMENTO

MONTICAZIONE

ORIGINALE

Approvato con atto di C.C. n° *26* del *9-9-2006* -

Norme giuridico-amministrative

Art 1

I pascoli permanenti qui appresso descritti, di proprietà del comune di Pizzoli, gravati del diritto di uso di pascolo a favore della generalità della popolazione del comune stesso, saranno a questa utilizzati secondo le norme e con le limitazioni fissate dal presente regolamento.

Nel caso che i pascoli siano insufficienti per i bisogni di tutto il bestiame di proprietà dei cittadini, questi saranno emessi al godimento dei pascoli nel numero e nella specie di bestiame che sono compatibili con la estensione e la produttività dei pascoli stessi.

Art 2

Trattandosi di esercitare un uso civico, ne consegue che il godimento dei pascoli resta vincolato,, alle norme del presente regolamento.

Art 3

L'annua tassa di pascolo o fida di pascolo dovrà essere versata alla tesoreria comunale dietro formazione di apposito ruolo.

Ogni proprietario che è autorizzato ad immettere il proprio bestiame nei pascoli, deve un diritto di fida nella misura seguente:

1. -bovini e vacche per ogni capo € 5,16
2. -ovini per ogni capo € 0,51
3. -cavalli per ogni capo € 5,16
4. -caprini per ogni capo € 1,00
5. -asini per ogni capo € 1,00.

Sono esenti dalla fida i pascolo i lattanti. Gli svezzati sino all'età di un anno,vanno soggetti alla metà della fida stabilita per gli adulti della specie.

La tassa per il diritto di fida sarà dovuta, per intero, anche se il proprietario non avrà tenuto il bestiame per tutto il periodo pascolativo nei pascoli elencati nella tabella di cui all'art 5 del presente regolamento.



Art 4

La riscossione della tassa per il diritto di fida avrà luogo a mezzo di ruolo formato come appresso: in base all'elenco di cui all'art 11 il responsabile del servizio forma la matricola di tutti gli obbligati al pagamento del diritto di fida, indicando in essa il nome, cognome del proprietario, gli animali tenuti al pascolo, divisi per ciascuna specie, il diritto unitario dovuto per ciascun animale e la somma complessiva da corrispondersi.

Della iscrizione nella matricola verrà data notizia agli interessati mediante pubblico manifesto.

Art 5

Il complesso dei pascoli permanenti è suddiviso, ai fini del regime di utilizzazione, in comparti, come risulta dal seguente specchio, i quali, se nel caso, verranno delimitati con opportuna chiudenda.

Il quantitativo di bestiame che, in ciascuno dei seguenti comparti, può essere immesso, la durata massima del periodo annuo di utilizzazione ed il periodo minimo di riposo nel quale ciascun comparto deve essere lasciato, sono stabiliti come appresso:

segue prospetto denominato allegato A prospetto monticazione

Il pascolamento verrà praticato per comparti in modo da evitare non solo il sovraccarico ma anche la lunga permanenza del bestiame.

Agli effetti del carico da fissarsi sempre in capi ovini, per le altre specie di bestiame si applicherà la seguente equivalenza:

- un cavallo o mulo equivale a n° 6 capi ovini;
- un asino equivale a n°6 capi ovini;
- bue, toro o vacca equivale a n° 6 capi ovini.

Non può essere per nessuna ragione, superato il carico di bestiame stabilito dal presente regolamento, ai contravvenditori saranno comminate le penalità di cui all'art 19.

I dati di cui sopra saranno sottoposti a revisione ogni tre anni per porli in armonia con le variazioni che si fossero verificate nei riguardi dell'industria zootecnica locale e nella produttività dei pascoli.

Il periodo di utilizzazione per i pascoli boscati s'intende senz'altro interrotto, quando, a norma delle vigenti prescrizioni di massima, sia in essi vietato il pascolo.

La misura del carico presente nel regolamento, sarà accompagnata dalla clausola secondo la quale il carico stesso, per iniziativa del sindaco, potrà essere modificato triennio per triennio. Tale revisione sarà effettuata con deliberazione del consiglio comunale.



Manutenzione e miglioramento del pascolo

Art 6

I conducenti di bestiame hanno l'obbligo di usare ogni accortezza per la conservazione delle opere esistenti nei pascoli; in caso di danneggiamento, i pastori e i proprietari del bestiame saranno solidamente responsabili dei danni arrecati.

A tal fine l'amministrazione comunale, a mezzo delle guardie comunali o altro delegato, unitamente agli agenti del corpo forestale dello stato, all'inizio e alla fine del periodo di monticazione, procederà alla verifica e alla ricognizione dello stato delle opere anzidette, e delle condizioni fisico-culturali del cotico erboso redigendone sempre regolare verbale.

Nel caso che alla fine del periodo di monticazione vengano accertati danni o mancate cure colturali, l'Amministrazione comunale procederà senz'altro alle necessarie riparazioni o ai lavori, ripartendo la spesa in proporzione al numero dei pastori e dei capi del bestiame a ciascuno affidati.

Art 7

Il concime prodotto dal bestiame resta acquisito al pascolo; è perciò severamente proibito, sia ai proprietari del bestiame, sia agli estranei, di asportarlo. Nel caso che, nonostante lo spostamento degli stazzi, il concime non risulti uniformemente distribuito, il comune provvederà nella stagione propizia a farlo trasportare, dalle zone ove risultasse eccessivo, in altre bisognose di essere concimate, e a farlo spargere in tutte uniformemente.

Art 8

I pastori ammessi al pascolo non potranno fare scavi, costruire ricoveri e recinti senza la preventiva autorizzazione del Comune, proprietario, e dell'ente Parco Gran Sasso Monti della Laga.

Per la costruzione di ricoveri provvisori (da bandirsi il più possibile, provvedendo invece a costruzioni di una certa stabilità; razionalmente progettata) il Comune - previa autorizzazione dell'Ente Parco Gran Sasso Monti della Laga - potrà autorizzare il taglio, nei boschi di sua proprietà, del legname strettamente necessario per i bisogni dei pastori durante il periodo di monticazione.



Art 9

È fatto divieto ai pastori ed ai conducenti di armenti di causare danni alle piante, per cui si prescrive che gli attrezzi da boscaiolo non possono dagli stessi essere portati, quando conducono il bestiame al pascolo.

Inoltre è fatto divieto di commerciare ed asportare dal pascolo il combustibile che al momento dello scarico del bestiame risultasse eccedente.

Nel caso di accertato commercio o asporto per uso proprio del combustibile avanzato, il conduttore sarà possibile di una ammenda di € 2.50 per quintale.

Monticazione e scarico del bestiame.

Art 10

L'inizio e la fine dell'alpeggio del bestiame non possono precedere ne seguire i giorni all'uopo stabiliti, per ogni comparto. Secondo la tabella all'art 5 del presente regolamento il bestiame dovrà essere immesso nei pascoli sotto la custodia di un adeguato numero di pastori.

Art 11

Il responsabile del servizio con manifesto da pubblicarsi ogni anno entro il mese di gennaio, inviterà i cittadini a dichiarare, entro il termine di quindici giorni, dalla data di pubblicazione del manifesto, il numero dei capi del bestiame, distinto secondo la specie, che ciascuno di essi intenderà inviare al pascolo, e a presentare i certificati di stalla, e darà avviso della fida stabilita.

I proprietari che provvederanno alla riunione del bestiame a norma degli art 4 e 12 del presente regolamento, nella dichiarazione dovranno indicare anche il nome del proprietario o dei proprietari con il quale intendono riunire il proprio bestiame e dichiarare di aver proceduto alla scelta del pastore o dei pastori idonei e necessari alla custodia del bestiame stesso in accordo con questi, indicandone i nomi.

Entro il mese di marzo il responsabile del servizio, in base alle denunce ricevute e ad ogni altro elemento atto a poter determinare il numero massimo del bestiame di spettanza dei cittadini del comune, determinerà quale tra i comparti, il periodo di utilizzazione, sono sufficiente ad accoglierlo e quali, invece, potranno essere ceduti in fitto.

Nel caso che il complesso dei pascoli in turno di utilizzazione risulti insufficiente ai bisogni di tutto



il bestiame esistente nel comune, il sindaco determinerà il quantitativo massimo del bestiame che ciascun proprietario potrà immettere nei pascoli al fine di impedire che i pascoli stessi siano caricati con un numero di animali superiore a quello fissato dall'art 5.

Ove le circostanze lo richiedano, il sindaco potrà, anche su invito dell'autorità forestale, escludere in parte o anche completamente dall'uso dei pascoli comunali gli allevatori di bestiame a scopo industriale e riservare l'uso stesso solo ai conduttori di piccole aziende a tipo familiare.

Le infrazioni a questo articolo saranno punite con la penalità di cui all'art 19.

Art 12

In base alle denunce presentate nei termini stabiliti dall'art 11, in ogni caso, non oltre la prima quindicina di marzo, il sindaco formerà l'elenco dei cittadini autorizzati ad immettere il proprio bestiame nei pascoli, in un solo gregge od armento, con il nome del pastore o dei pastori cui il bestiame stesso resterà affidato.

Tale elenco verrà pubblicato all'albo pretorio per il termine di otto giorni con invito a ciascun cittadino a presentare istanza per eventuali rettifiche od aggiunte.

Art 13

Scaduto il termine di pubblicazione dell'elenco di cui al precedente articolo, i cittadini che avessero ommesso di denunciare il proprio bestiame, se vorranno farlo ammettere al pascolo comunale, dovranno rivolgere apposita domanda scritta al sindaco, il quale potrà accogliere solo nel caso in cui il bestiame già ammesso sia inferiore al numero massimo stabilito dall'art 5 del presente regolamento, e verso pagamento di una soprattassa pari al doppio della tassa del diritto di fida di cui all'art 3.

Coloro che abbiano acquistato il bestiame successivamente alla formazione dell'elenco medesimo e non abbiano pertanto potuto presentare la prescritta domanda, saranno ammessi al pascolo senza il pagamento della penale, di cui al precedente comma, ma sempre solo nel caso che non sia ancora raggiunto il numero massimo di animali stabilito dall'art 5.

Art 14

A ciascun pastore incaricato di condurre al pascolo un determinato numero di animali, il responsabile del servizio, rilascia apposito certificato, indicando : la generalità del pastore, il numero e la specie del bestiame che a lui viene affidato, il nome e cognome del proprietario o dei proprietari cui esso appartiene.



Art 15

Tutti i proprietari e detentori di bestiame sono tenuti all'osservanza delle disposizioni e delle norme dettate dai regolamenti generali (art 727 codice penale) e speciali di polizia veterinaria, oltre che delle norme che venissero dettate dalle competenti superiori autorità amministrative e tecniche.

Art 16

Le greggi e le mandrie dovranno pernottare in tutte le località dove non esiste pericolo per il bestiame.

I sopralluoghi, da effettuarsi per l'osservanza delle norme del presente regolamento, saranno eseguiti dalle guardie del comune e dal personale del corpo forestale dello stato e comunque da tutti gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, i quali potranno elevare contravvenzioni.

Art 17

A carico degli allevatori saranno inoltre stabiliti i seguenti obblighi:

- di provvedere alla manutenzione ordinaria dei fabbricati o dei manufatti;
- di provvedere a proprie spese ai lavori colturali in uso, compreso lo spargimento del letame prodotto nel pascolo.
- di non dare il pascolo in subaffitto, eccettuati i casi di forza maggiore debitamente accertati (decessi, malattie), e comunque da autorizzarsi dal comune.

Art 18

Il presente regolamento sarà applicato subito dopo l'approvazione. Tale regolamento disciplina la monticazione del bestiame degli allevatori del comune di Pizzoli.



Art 19

Per le infrazioni alle disposizioni del presente regolamento (ai sensi dell'art 7 bis del T.U.E.L. 267/2000) saranno applicate le sanzioni amministrative pecuniarie stabilite nel seguente elenco:

elenco delle sanzioni per l'osservanza delle norme e prescrizioni del presente regolamento soggette a conciliazioni davanti all'autorità forestale.


- per la mancata osservanza delle date di inizio e fine monticazione euro 25 come minima e euro 500 quale sanzione massima.
- per il sovraccarico del pascolo euro 25 quale sanzione minima e euro 500 quale sanzione massima;
- per gli allevatori non residenti che, eventualmente occuperanno i pascoli comunali, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria si procederà alla denuncia all'Autorità Giudiziaria.

Art 20

I bovini, gli equini, gli ovini ecc., che verranno trovati nei pascoli, fuori i periodi di utilizzazione degli stessi, se non potranno essere riconosciuti dalle autorità competenti, saranno sequestrati e messi all'asta se l'ipotetico proprietario non si presenterà entro 30 gg dalla data del sequestro.

Art 21

L'annua tassa di pascolo o fida pascolo dovrà essere versata alla tesoreria comunale dietro formazione di apposito ruolo.



IL SEGRETARIO COMUNALE
Spennati dr. Osvaido



COMUNE DI PIZZOLI

PROVINCIA L'AQUILA

ALLEGATO "A" PROSPETTO MONTICAZIONE

N° OR D	COMUNE CARPILOGO FRAZIONE	ANIMALI > Ovini > Bovini > Equini	STAGIONE	ZONA PRESCELTA	NATURA	ESTENSIONE HA	CARICO MAX CARBOVINI	* PERIODO UTILIZZAZIONE NELL'ANNO	CONFINI ZONA PASCOLATIVA
1	Pizzoli	2-4-5	6	7	8	9	10	11	12
2	Pizzoli	OV-BOV-EQU	ESTIVA	MONTE SAN FRANCO	BOSCO E NUDO	490	2450	20 MAGGIO -1 DIC	NORD: Fosso dell'Orso; EST: S.S. 80; SUD: Str. Capannelle-Assergi; OVEST: L'Aquila
3	Pizzoli	OV-BOV-EQU	ESTIVA	FOSSA GRANDE	BOSCO E NUDO	350	1750	20 MAGGIO -1 DIC	NORD: L'Aquila; EST: S.S. 80; SUD: Monte San Franco; OVEST: OVEST: L'Aquila
4	Pizzoli	OV-BOV-EQU	ESTIVA	COPPE DELLE MACCHIE	BOSCO E NUDO	400	2000	20 MAGGIO -1 DIC	NORD: Str. S. Venerio - Assergi; EST: S.S. 80; SUD: Fosso del Petriolo; OVEST: L'Aquila
5	Pizzoli	OV-BOV-EQU	ESTIVA	MONTE RIVA	BOSCO E NUDO	210	1050	20 MAGGIO -1 DIC	NORD: Str. Capriaccola; EST: Barete; SUD: OVEST: L'Aquila
6	Pizzoli	OV-BOV-EQU	ESTIVA	FORCA GARRARA	BOSCO E NUDO	230	1150	20 MAGGIO -1 DIC	NORD: Capitignano; EST: Via Croce Abbate; SUD: OVEST: S.S. 80
7	Pizzoli	OV-BOV-EQU	ESTIVA	IL PAGO - LE POZZE	NUDO	320	1600	20 MAGGIO -1 DIC	Ces: SUD: Barete; OVEST: Fosso delle Ces;
8	Pizzoli	OV-BOV-EQU	ESTIVA	MONTE MARINE - AIELLI	NUDO	300	1500	20 MAGGIO -1 DIC	NORD: Via Pratile - Fso Indice; EST: Barete; SUD: Via Fontanelle - Fso Indice; OVEST: Fosso Indice
9	Pizzoli	OV-BOV-EQU	INVERNALE	NOTTE GIARIELLA	NUDO	280	1400	20 MAGGIO -1 DIC	NORD: Via Fontanelle - Fso Indice; EST: Barete; SUD: Proprietà privata; OVEST: Fosso Indice
10	Pizzoli	OV-BOV-EQU	ESTIVA	PAGANELLO DE GEBE-S. STEFANO	NUDO E BOSCO	270	1300	20 MAGGIO -1 DIC	NORD: Fso Indice; Fso Ces; EST: Fso Ces; SUD: Proprietà privata; OVEST: Fosso Indice
11	Pizzoli	OV-BOV-EQU	ESTIVA	PORCINARO CAP ANNELLE - VALLATAIASCIGIANI	NUDO E BOSCO	350	1500	20 MAGGIO -1 DIC	NORD: Maresca Ornic; EST: Colle Marino; SUD: Colle delle Pozze; OVEST: L'Aquila
12	Pizzoli	OV-BOV-EQU	ISTIVA	LA PAGINA	NUDO E BOSCO	150	700	20 MAGGIO -1 DIC	NORD: Coppe delle Macchie; EST: Via delle Ces; SUD: La Palombara; OVEST: L'Aquila

MONTICAZIONE APPROVATA CON ATTO DI C.C. N. 26 DEL 9-9-2006



IL SEGRETARIO COMUNALE

Antonio Di Stasio

Antonio Di Stasio